

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- Visto** la legge del 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i.;
- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 (pubblicato sulla G.U. n. 261 del 8/11/2016) in vigore dal 23/11/2016;
- Visto** il Regolamento di Dipartimento di Economia emanato con D.R. con D.R. n. 362 del 15/04/2019;
- Visti** il D.D n. 26 del 09.06.2015 con il quale sono stati nominati i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno del Consiglio di Dipartimento, per il triennio 2015 - 2018;
- Considerato** che l'art. 61 co.1 b) del Regolamento elettorale stabilisce che al Consiglio di Dipartimento partecipano una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari a cinque, sei, sette unità secondo che il numero complessivo dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento sia rispettivamente non superiore a cinquanta, compreso tra cinquantuno e sessanta, ovvero superiore a sessanta unità;
- Osservato** che il numero complessivo dei professori di 1^a e 2^a fascia nonché dei ricercatori afferenti al Dipartimento risultano essere 63 (sessantatre) e che pertanto il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo da eleggere è pari a sette;
- Considerato** che occorre procedere alla elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento per il nuovo triennio 2019 - 2022;

DECRETA

Art. 1

(Indizione delle votazioni)

Sono indette per giorno **15 novembre 2019** dalle ore **10:00** alle ore **13:00** le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento per il triennio 2019 - 2022. Ai sensi dell'art. 61 co.1 b) del Regolamento elettorale il numero di rappresentati del personale tecnico-amministrativo da eleggere, in ragione del numero di docenti in atto afferenti al Dipartimento, è pari a **7 (sette) rappresentanti**.

Art. 2 **(Elettorato attivo e passivo)**

Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale-tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data di votazione. Al segretario amministrativo del Dipartimento spetta solo l'elettorato attivo. Il personale in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario, ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ha diritto al solo elettorato attivo. È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso. Si applicano, in ogni caso, le cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo Statuto d'Ateneo.

Art. 3 **(Candidature)**

Coloro che intendono proporre la propria candidatura devono presentarla su apposito modulo. Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento entro le ore 12:00 del 08.11.2019.

Art. 4 **(Convocazione corpo elettorale)**

Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet del Dipartimento entro il termine di dieci giorni dalla data del decreto di indizione. Eventuali errori o omissioni dovranno essere segnalati alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento entro e non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco.

Art. 5 **(Composizione del Seggio elettorale)**

Il Direttore provvederà con proprio decreto entro il quinto giorno anteriore a quello fissato per le elezioni a nominare la Commissione che costituirà il seggio elettorale nel numero minimo di tre membri, scegliendo i componenti tra il personale docente e non docente del Dipartimento stesso, nonché ad individuare la sede del seggio elettorale.

Art. 6 **(Espressione preferenze)**

Ai sensi dell'art. 67 co. 4 del Regolamento Elettorale ciascun elettore può esprimere un massimo di due preferenze.

Art. 7 **(Operazioni di voto)**

Le votazioni si svolgono nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nei giorni e secondo l'orario di apertura e di chiusura del seggio stabiliti dal suindicato art. 1 del presente decreto. Le schede di votazione, devono essere vidimate dal Presidente del seggio elettorale e da almeno uno dei

componenti apponendo su ciascuna scheda il timbro del Dipartimento e le proprie firme. L'insediamento del seggio elettorale, nei giorni di votazione, deve avvenire almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni. Il Presidente o uno dei componenti del seggio verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l'identità mediante esibizione di carta d'identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella relativa colonna dell'elenco dei votanti e la presenza dell'elettore viene attestata mediante la sottoscrizione di questi. L'identificazione può avvenire anche per attestazione di un componente della Commissione di seggio che conosca personalmente l'elettore. In tal caso colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella relativa colonna dell'elenco votanti apponendo la sigla N.A.S. (noto al seggio). Dopo l'identificazione viene consegnata all'elettore la scheda elettorale previamente predisposta ed una matita copiativa per l'espressione del voto di preferenza che deve avvenire secondo modalità tali da assicurarne la segretezza. L'espressione del voto è personale, libera e segreta e le elezioni si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza. Espresso il proprio voto, con l'indicazione sulla scheda del nome e del cognome, o del cognome, del candidato prescelto, l'elettore richiude la scheda e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla nell'apposita urna. Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto. L'impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato medico. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni. Dovrà essere altresì allegata al suddetto verbale copia della certificazione medica o, in alternativa, bisognerà dare atto dell'evidenza dell'impedimento riscontrato dai componenti del seggio. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno dell'aula o della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 8 **(Operazioni di scrutinio)**

Terminate le operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno fino alla loro conclusione. Delle operazioni elettorali verrà redatto apposito verbale firmato dal Presidente del Seggio, dal segretario del seggio e da tutti i componenti. Al termine dello scrutinio le schede scrutinate ed il verbale delle votazioni verranno inclusi in plichi separati firmati dal presidente e dai componenti il seggio e consegnati alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento.

Art. 9
(Ricorsi)

Avverso i risultati delle elezioni chiunque sia interessato, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dell'esito dei risultati stessi. Il ricorso deve essere depositato presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento. La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art. 10
(Nomina degli eletti)

I candidati che hanno riportato la maggioranza dei voti sono proclamati eletti dal Direttore del Dipartimento e sono nominati con decreto del Direttore del Dipartimento. A parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.


Art. 11
(Pubblicità)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e dell'Ateneo.

Art. 12
(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo, del Regolamento Generale dell'Ateneo, del Regolamento del Dipartimento ed alla normativa vigente in materia.

Capua, **29 OTT 2019**

 **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**
(Prof. Francesco IZZO)
